

## AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il T.A.R. Lazio Roma sez. I, con Ordinanza n. 3337/22 del 24.03.22, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, sul sito web della Corte dei Conti, degli atti del giudizio R.G. 1935/22 entro il termine perentorio di giorni 50 (cinquanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e, in particolare, di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;**
- 2.- l'identità della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;**
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame;**
- 4.- l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati;**
- 5.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica in forma semplificata;**
- 6.- il testo integrale del ricorso.**

**In dettaglio:**

**1A) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** TAR Lazio Roma sez. I

**1B) Numero di registro generale del ricorso:** R.G. 1935/22;

**2A) Identità della parte ricorrente:**

Palma Romeo Ermenegildo, nato a Marsala (TP) il 29 novembre 1962 (c.f.: PLMRRM62S29E974G) rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino (c.f. RBNGLM58P02A089G – P.E.C.: girolamorubino@pec.it - fax 091 6527233) sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Giuseppe Impiduglia (c.f. MPDGPP81T10A089A; pec: giuseppeimpiduglia@pec.it) e all'avv. Massimiliano Valenza (c.f. VLNMSM81C10G273Z, pec: avv.valenza@giuffre.it)

**2B) Amministrazione intimata:**

Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**3A) Estremi dei provvedimenti impugnati:**

A) *“Deliberazione n. 385 del 30.12.2021, con cui il Consiglio di Presidenza odierno resistente ha disposto che il Consigliere Palma “è escluso dalla procedura di promozione a Presidente di sezione, di cui all’interpello in data 24 novembre 2021”;*

B) *“Verbale dell’Adunanza Generale del Consiglio di Presidenza del 21 dicembre 2021 e del verbale della Prima Commissione del 6 dicembre 2021 ad esso propedeutico (trasmessi al ricorrente in data 17.01.22)”;*

C) *“Delibera n. 231/CP/2019 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, nei termini ed in relazione ai profili che saranno in seguito precisati”;*

D) *“Deliberazione del Consiglio di Presidenza e/o di ogni altro provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto la promozione a Presidente di sezione o a Procuratore regionale dei candidati favorevolmente scrutinati”;*

E) *“Tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali rispetto a quelli sopra indicati, anche di temporanea attribuzione dell’incarico di Presidente di sezione o Procuratore regionale facente funzione nelle more del perfezionamento degli atti di nomina”.*

### **3B) Sunto dei motivi di gravame**

Con il ricorso introduttivo, il cui testo integrale è allegato al presente avviso sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

**I) ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE N. 231/CP/2019 – NATURA REGOLAMENTARE DELLA STESSA E VIOLAZIONE DELLA RISERVA COSTITUZIONALE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 100 E 108 COSTIT. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ SOSTANZIALE.**

In forza di quanto disposto dall’art. 108 cost., la materia delle carriere dei magistrati è coperta da riserva di legge relativa, con la conseguenza che è riservata alla legge tracciare i principi fondamentali della disciplina in questione e stabilire le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa, essendo inibito all’autorità amministrativa dettare essa stessa i parametri per l’esercizio del potere che le è stato conferito.

Posto che nel caso di specie la legge non individua alcun principio fondante teso a fornire le coordinate minime della disciplina, è preclusa al Consiglio di Presidenza la possibilità di intervenire dettando autonomamente una disciplina normativa disancorata da qualsivoglia parametro recato con legge ordinaria, viepiù se di dettaglio e recante prescrizioni penalizzanti per l’avanzamento in carriera, con conseguente illegittimità di tutti i provvedimenti amministrativi derivati.

**II) ILLEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLA DELIBERA DI ESCLUSIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GENERALITÀ ED ASTRATTEZZA DELLE NORME - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI - VIOLAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ SOSTANZIALE - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DELLA**

PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E DI LEALE COLLABORAZIONE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

In ogni caso, anche nella non temuta ipotesi in cui si riconoscesse al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti il potere di dettare la disciplina regolamentare della materia in assenza di riferimenti normativi di rango primario, la disciplina recata dall'art. 36 delib. 231/CP/2019 nel caso di specie risulterebbe comunque illegittima in quanto, in forza del regolamento approvato, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti si è autoattribuito un margine di valutazione sostanzialmente arbitrario, in quanto totalmente privo di punti di riferimento certi che possano orientare in maniera costante nel tempo, generale, astratta, uniforme e prevedibile la valutazione dei titoli dei magistrati che partecipano alla procedura di valutazione delle promovibilità a Presidente di sezione e di assegnazione degli incarichi.

**III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI.**

Il Collegio incaricato della valutazione ha del tutto omesso di svolgere qualsivoglia approfondimento istruttorio atto a comprendere realmente quale sia stata l'attività concretamente svolta in occasione degli incarichi extraistituzionali autorizzati e per quali ragioni tale attività sia stata ritenuta non assimilabile a quella Istituzionale ai fini della ammissibilità della domanda, in assenza di alcuna comparazione/differenziazione con le attività di Istituto.

In proposito, non risulta che i provvedimenti impugnati siano stati adottati sulla scorta di un reale ed approfondito esame della argomentata relazione prodotta dal ricorrente in occasione della partecipazione alla procedura.

**IV) ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERA N. 385 DEL 30.12.2021 - ECCESSO DI POTERE PER: ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI - INCOERENZA ED IRRAGIONevolezza DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.**

Laddove l'istruttoria fosse stata condotta in maniera completa, sarebbe emerso che l'attività di Avvocato Generale dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana è attività pienamente assimilabile rispetto ai compiti di Istituto e, per quanto quotidianamente svolto, concretamente posta in essere attraverso la realizzazione di atti espressione delle stesse funzioni esercitate all'interno della Magistratura contabile e di identico contenuto. Tale assimilabilità/identità di attività svolte, se indagata in sede istruttoria, avrebbe determinato il corretto computo del periodo di servizio previsto a pena di inammissibilità della domanda.

Del resto, avallando l'interpretazione sposata dai provvedimenti impugnati, emergerebbe pure la ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti che hanno ricoperto ruoli di Presidente di un'Autorità Amministrativa Indipendente, in relazione ai quali il regolamento prevede una assimilabilità automatica ai compiti di Istituto, e le altre attività, come quella di Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale dell'Amministrazione regionale, espletata dal ricorrente.

#### **4) Indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati:**

Sono soggetti controinteressati tutti i magistrati vincitori e assegnatari dei dodici posti di funzione di cui all'interpello indetto con la nota CDP – CONPRE – 0005651 – Uscita – 24/11/2021, oggetto: Promozione a Presidente di sezione, nonché nei confronti dei candidati non vincitori che hanno partecipato pure al medesimo interpello.

In particolare i Consiglieri:

- 1) Venturini Leonardo;**
- 2) Evangelista Paolo;**
- 3) Novelli Paolo;**
- 4) Bax Angelo;**
- 5) Minerva Massimiliano;**
- 6) De Rosa Giuseppe;**
- 7) Tagliamonte Giuseppe;**
- 8) Dammicco Giacinto;**
- 9) Impeciati Luigi**
- 10) Bacchi Grazia;**
- 11) Grasselli Alfredo;**
- 12) Acanfora Daniela;**
- 13) Montella Ugo;**
- 14) Attanasio Antonio;**
- 15) Manfredi Selvaggi Carlo Alberto ;**
- 16) Chirieleison Massimo;**
- 17) Massi Franco;**
- 18) Del Rosario Valter Camillo;**
- 19) Mingarelli Alberto;**
- 20) Barisano Cinzia;**
- 21) Perin Massimo;**
- 22) Pepe Federico;**
- 23) Leoni Roberto**

**5) Indicazione del numero della decisione con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica in forma semplificata:**

T.A.R. Lazio Roma, Ordinanza n. 1094/2018, resa in esito alla camera di consiglio del 23.03.22 (pag. 3 e pag. 4) secondo cui:

*“Vista la rinuncia alla domanda cautelare proposta a verbale dalla parte istante” e “Ravvisata l’opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i magistrati vincitori e assegnatari dei dodici posti di funzione di cui all’interpello de quo, nonché nei confronti dei candidati non vincitori che hanno partecipato pure al medesimo interpello” è stato ritenuto “di potere autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della Corte dei Conti” del presente avviso e dei contenuti espressamente suindicati*

**6) Testo integrale del ricorso**

Il Testo integrale del ricorso è allegato al presente avviso.